

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/255 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2019**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, e l'articolo 115, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione. A seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ alla parte III, titolo III, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il titolo del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e il titolo del capo II di tale regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (2) Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e per motivi di semplificazione, la prescrizione che il nome di uno strumento finanziario comprenda un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi strutturali e d'investimento europei («fondi SIE») dovrebbe essere soppressa. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, i destinatari finali degli strumenti finanziari devono tuttavia essere informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE. La soppressione dell'obbligo di indicare il nome di uno strumento finanziario non ha pertanto un'incidenza sulle prescrizioni in materia di visibilità e comunicazione a livello di sostegno ai destinatari finali. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione stabilisce il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari disciplinati dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha modificato alcune di tali disposizioni.
- (4) All'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova opzione di attuazione per combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, come ulteriormente disposto nel nuovo articolo 39 bis. È pertanto necessario includere questa opzione di attuazione nella sezione relativa alla descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione, nonché includere nuovi campi di dati nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore, al fine di evidenziare i contributi dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tali contributi con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GUL 223 del 29.7.2014, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 5).

- (5) All'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È pertanto necessario rispecchiare tale chiarimento mediante l'inclusione, nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari che riguarda l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e, se del caso, degli organismi di attuazione di un fondo di fondi, di questo tipo di organismo che attua gli strumenti finanziari.
- (6) Fatta salva una gestione attiva della tesoreria, l'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente il finanziamento degli interessi negativi che sono stati generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 a partire da risorse rimborsate allo strumento finanziario. È pertanto necessario allineare gli obblighi in materia di trasmissione di informazioni a questa nuova disposizione. Tale allineamento dovrebbe avvenire nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa agli importi rimborsati agli strumenti finanziari a fronte di investimenti.
- (7) Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È pertanto necessario allineare a tale più chiara disposizione la formulazione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari nella sezione che riguarda gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis.
- (8) All'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 gli obblighi riguardanti la relazione sugli strumenti finanziari sono stati razionalizzati al fine di evitare talune ripetizioni. È quindi necessario razionalizzare le informazioni richieste nel campo di dati 40 alla luce degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. È inoltre necessario spostare nel titolo VII del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari l'obbligo di comunicare il valore degli investimenti azionari rispetto all'anno precedente disciplinati dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e di garantire la coerenza con i sistemi di trasmissione di informazioni già definiti dalle autorità di gestione, lo spostamento del campo di dati 40 nel titolo VII, al fine di garantire la coerenza con il corrispondente riferimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non dovrebbe determinare una sua rinumerazione anche se sarebbe opportuno allineare il titolo a tale articolo.
- (9) Al fine di evitare la duplicazione di talune prescrizioni e di conformarsi agli obblighi di trasmissione di informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il riferimento al valore degli investimenti e delle partecipazioni è soppresso dalla sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore.
- (10) A seguito delle modifiche degli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 di cui ai considerando da 3 a 9, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi SIE.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati»;

2) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VISIBILITÀ RELATIVE ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL'EMBLEMA DELL'UNIONE E PER LA DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD»;

3) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il nome “Unione europea” è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.»;

4) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:

- 1) il campo di dati 7.2 è sostituito dal seguente:

«7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»;
------	--

- 2) è aggiunto un nuovo campo di dati 7.3:

«7.3	Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»;
------	--

- 3) il campo di dati 10 è sostituito dal seguente:

«10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria»;
-----	---

- 4) il titolo III è sostituito dal seguente:

«III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

- 5) il campo di dati 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)»;
-------	---

- 6) il titolo VII è sostituito dal seguente:

«VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

- 7) il campo di dati 37 è sostituito dal seguente:

«37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;
-----	--

- 8) il campo di dati 37.1 è sostituito dal seguente:

«37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;
-------	--

9) è aggiunto un nuovo campo di dati 37.3:

«37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)»;
-------	--

10) dopo il nuovo campo di dati 37.3 è inserito il seguente nuovo campo di dati 40:

«40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;
-----	---

11) il titolo VIII è sostituito dal seguente:

«VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

12) è aggiunto un nuovo campo di dati 38.1A:

«38.1A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;
--------	--

13) è aggiunto un nuovo campo di dati 38.2A:

«38.2A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;
--------	---

14) è aggiunto un nuovo campo di dati 38.3A:

«38.3A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;
--------	--

15) al titolo VIII, il campo di dati 40 è soppresso.
